

Rep. n. _____

**Schema di Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di
notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni
connesse dell'Agenzia delle Entrate**

Lotto _____ - CIG _____

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _____ in Roma, presso la sede della

Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti dell'Agenzia delle

Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me,

_____, designata, con provvedimento direttoriale

prot. n. _____ del _____ a ricevere, quale

Ufficiale Rogante dell'Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica

amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinuncia

fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:

_____, domiciliato per la carica ove

sopra, il quale interviene in rappresentanza dell'**Agenzia delle Entrate**

(di seguito, per brevità, anche "Stazione appaltante", "Committente" o

"Agenzia"), con sede legale in Roma, alla Via Giorgione n. 106, codice

fiscale e partita Iva 06363391001, giusta delega del Direttore

dell'Agenzia delle Entrate _____, qui allegata sub "____"

_____ (di seguito anche solo "Appaltatore") con

sede legale in _____, via _____ n. ____, C.F.

_____, P.I. _____, matricola INPS

_____ (sede territoriale Inps _____), codice

INAIL _____, C.C.N.L. _____, n. dipendenti

	_____ , in persona del rappresentante legale, _____ ,	
	domiciliato per la carica ove sopra <i>(eventuale)</i> in qualità di mandataria	
	dell’R.T.I./Consorzio _____ composto da	
	_____.	
	Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così	
	come previsto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici	
	di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, per brevità, anche	
	<i>Codice</i>), si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge	
	notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.	
	I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale,	
	qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi	
	certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti	
	informatici quanto segue.	
	Premessa	
	Con determina prot. n. 1063 del 31 gennaio 2023, l’Agenzia ha avviato	
	una procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n.	
	50/2016, per selezionare gli operatori economici cui affidare il servizio	
	di notifica a mezzo posta, ai sensi della legge 20 novembre 1982 n. 890,	
	di atti giudiziari e comunicazioni connesse dell’Agenzia delle Entrate,	
	suddivisa in tre lotti.	
	All’esito della procedura di gara l’offerta presentata dall’Appaltatore,	
	per il lotto _____, è risultata quella economicamente più	
	vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), del Codice, in	
	applicazione dei criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara.	
	Per il lotto _____ con provvedimento prot.	
	2	

	del _____ l'Agenzia ha disposto	
	l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Appaltatore.	
	Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016	
	l'aggiudicazione è divenuta efficace all'esito della verifica del possesso	
	dei prescritti requisiti.	
	È decorso il termine per la stipula del presente Accordo Quadro, di cui	
	all'art. 32, commi 8 e 9 del D.lgs. n. 50/2016.	
	Qualora dovessero emergere, nel corso della vigenza del presente	
	Accordo quadro, cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.	
	50/2016 in capo all'Appaltatore, il medesimo sarà risolto di diritto.	
	L'Agenzia ha avviato l'istruttoria antimafia con richiesta di informativa	
	presso la Banca Dati Nazionale Antimafia con nota prot. n. ____ del ____;	
	in caso di esito interdittivo si procederà alla risoluzione del presente	
	Accordo Quadro e dei contratti esecutivi eventualmente stipulati.	
	L'Appaltatore ai fini della sottoscrizione del presente Accordo Quadro,	
	ha costituito:	
	• un'idonea cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n.50	
	del 2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni,	
	nessuna esclusa, previste nell'Accordo Quadro medesimo per un	
	importo pari ad Euro _____, emessa da _____, il	
	_____ e valida sino al _____;	
	• una apposita polizza assicurativa.	
	Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale.	
	L'Appaltatore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire	
	3	

	le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni,	
	modalità e termini di seguito stabiliti.	
	La Committente designerà in ciascun contratto esecutivo il	
	Responsabile del procedimento in fase di esecuzione, ai sensi dell'art.	
	31 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il Direttore dell'esecuzione ai sensi	
	dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016.	
	Tutto quanto sopra premesso , le Parti, come in epigrafe	
	rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue.	
	Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni	
	La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e	
	sostanziale del presente Accordo Quadro.	
	➤ Allegato A - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e sue	
	Appendici (d'ora innanzi, per brevità, <i>Capitolato</i>);	
	➤ Allegato B - Disciplinare di gara e suoi Allegati;	
	➤ Allegato C - Elenco delle strutture adibite ad accettazione della	
	corrispondenza;	
	➤ Allegato D - Elenco dei punti di giacenza;	
	➤ Allegato E - Offerta tecnica dell'Appaltatore e suoi allegati;	
	➤ Allegato F - Elenco dei CAP coperti;	
	➤ Allegato G - Offerta economica dell'Appaltatore;	
	➤ Allegato H - Schema contratto esecutivo.	
	Ai fini del presente Accordo Quadro, alle espressioni ed ai termini sotto	
	indicati viene attribuito il seguente significato:	
	Stazione Appaltante/Committente: Agenzia delle Entrate.	
	Appaltatore: l'Operatore economico o il Raggruppamento di Operatori	
	4	

economici aggiudicatario del lotto _____.

Accordo Quadro (o *Accordo*): è il presente Accordo Quadro, sottoscritto da Agenzia con l'Appaltatore, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga a prestare in favore della Committente le prestazioni richieste tramite l'emissione di contratti esecutivi.

Contratto esecutivo: è il contratto tra la Committente e l'Appaltatore, con il quale quest'ultimo si assume l'obbligo di eseguire le prestazioni richieste dall'Agenzia in conformità e alle condizioni previste nell'Accordo Quadro e nel contratto esecutivo.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento del servizio di notificazione a mezzo posta, ai sensi della legge 20 novembre 1982 n. 890, di atti giudiziari e comunicazioni connesse dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere svolto secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel presente Accordo.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Accordo, nel Capitolato, nonché nell'Offerta tecnica. I servizi oggetto del presente Accordo Quadro dovranno essere erogati nelle regioni indicate _____, come meglio precisato nel Capitolato.

I servizi saranno eseguiti in seguito alla successiva sottoscrizione, da parte della Committente, di specifici contratti esecutivi redatti in conformità all'Allegato G al presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore, entro 3 giorni dalla ricezione di ciascun contratto esecutivo, dovrà provvedere alla restituzione dello stesso debitamente

sottoscritto.

L'Appaltatore accetta espressamente che non sussiste alcun obbligo a carico dell'Agenzia alla sottoscrizione di un numero minimo di contratti esecutivi, non sussistendo alcun corrispettivo minimo garantito in favore dell'Appaltatore. Pertanto, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, nei confronti della Committente, qualora il numero dei contratti esecutivi ovvero i relativi corrispettivi risultassero inferiori rispetto all'importo complessivo previsto dal presente Accordo Quadro.

Le attività oggetto del presente Accordo non danno origine a rischi da interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI.

Art. 3 – Durata

Il presente Accordo Quadro ha durata di 48 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare espressamente l'Accordo Quadro, alle medesime condizioni, per una durata ulteriore massima pari a 12 mesi e per un importo massimo pari a 1/4 dell'importo complessivo del presente Accordo, al netto di IVA, previsto al successivo art. 4.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, la Committente – nel corso dell'esecuzione dei servizi in affidamento – si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Accordo Quadro per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo e

nei relativi contratti esecutivi agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per la Committente, fermo restando il riconoscimento della revisione dei prezzi ove ne sussistano i presupposti.

Resta inteso tra le Parti che, ferme restando la validità e l'efficacia del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti esecutivi in corso, non sarà più possibile emettere contratti esecutivi qualora, prima della scadenza del presente Accordo, sia stato esaurito il corrispettivo massimo previsto al successivo art. 4.

I singoli contratti esecutivi avranno la durata fissata dall'Agenzia, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente Accordo Quadro.

Art. 4 – Corrispettivi

Il corrispettivo massimo spettante all'Appaltatore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro è stabilito nella misura complessiva di € _____ (_____/___), oltre IVA.

La Committente potrà sottoscrivere contratti esecutivi nei limiti degli importi rispettivamente stabiliti al precedente comma.

I prezzi unitari di ciascun servizio sono indicati nell'Offerta economica presentata dall'Appaltatore (qui allegata sub "G").

Il corrispettivo effettivo maturato dall'Appaltatore sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni regolarmente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che verrà indicato dalla Committente in

ciascun contratto esecutivo.

Resta inteso che il corrispettivo di cui al presente articolo non vincola in alcun modo la Committente a garantire la richiesta di una quantità minima di prestazioni determinate e non comporta, quindi, il diritto dell'Appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.

Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dall'Appaltatore.

Il corrispettivo è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

Art. 5 – Revisione dei prezzi

L'Appaltatore e l'Agenzia potranno richiedere la revisione dei prezzi decorsa la prima annualità di vigenza del presente Accordo.

I prezzi potranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, come di seguito indicato:

a) relativamente al servizio di notificazione degli atti giudiziari, sulla base dell'eventuale variazione delle Tariffe dei servizi postali universali fra il momento in cui viene presentata offerta e lo scadere della prima

	annualità dell'Accordo;	
	b) relativamente al servizio di pick-up dagli Uffici mittenti ed al servizio di rendicontazione esiti ed immagini in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta della revisione dei prezzi da parte del Fornitore e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.	
	La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al ± 10 %. per cento rispetto al prezzo originario.	
	La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità, successiva alla prima, ed anche in caso di rinnovo del presente Accordo Quadro.	
	L'Appaltatore dovrà inoltrare una richiesta scritta e motivata all'Agenzia, accompagnata dai relativi documenti giustificativi.	
	L'Appaltatore potrà produrre la propria richiesta di revisione decorso l'anno di riferimento del periodo interessato alla variazione economica.	
	L'esame della documentazione sarà curato dal Responsabile unico del procedimento della fase esecutiva, con l'eventuale supporto da parte del Direttore dell'esecuzione. A conclusione di tale attività, l'Agenzia comunicherà all'Appaltatore le risultanze dell'istruttoria. La percentuale di variazione sarà applicata limitatamente alle prestazioni rese nell'anno di riferimento. In ogni caso il riconoscimento della variazione economica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Agenzia, alla quale è riservata la valutazione della congruità della	
	9	

richiesta, sulla base della normativa vigente.

Analogamente l'Agenzia potrà richiedere per iscritto all'Appaltatore l'applicazione di una motivata riduzione dei prezzi, ove ne ricorrano le condizioni sopra descritte e l'Appaltatore dovrà applicarla entro un massimo di 15 (quindici) giorni.

Art. 6 – Avvio del servizio - Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà avviare i servizi di raccolta e recapito della corrispondenza, nonché dei relativi servizi connessi entro 35 giorni solari dalla sottoscrizione dei relativi contratti esecutivi.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, nonché nei contratti esecutivi e nel Capitolato, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione dell'Accordo che dovessero essere impartite dalla

Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente Accordo Quadro, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche previste dal paragrafo 9 del Capitolato sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente Accordo Quadro e dai singoli contratti esecutivi, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si impegna espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Accordo Quadro, nei suoi allegati e negli atti della procedura di gara.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate

dovranno essere eseguite con continuità. L'Appaltatore non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti esecutivi e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile. L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale tenga un contegno adeguato alla funzione svolta e non lesivo dell'immagine e delle prerogative della Committente.

Il numero di Strutture indicate nella lista dei punti di giacenza presentata dovrà essere mantenuto almeno nella stessa misura per tutta la durata dell'Accordo, con obbligo a carico dell'Appaltatore di comunicazione della variazione di indirizzo dei punti di giacenza, precedentemente comunicati, con un preavviso di almeno 15 giorni solari e fermi restando i criteri minimi fissati nel Capitolato o migliorativi se offerti dall'Appaltatore medesimo.

In casi di manifesta criticità rilevati in fase di esecuzione della prestazione, l'Appaltatore si impegna ad aumentare il numero delle strutture adibite alla giacenza dei plichi, per poter meglio assolvere al servizio. L'apertura dei punti di giacenza aggiuntivi, oppure il loro adeguamento per garantire il rispetto dei requisiti minimi o migliorativi

se offerti, dovrà avvenire entro 60 giorni solari dalla richiesta trasmessa a mezzo PEC dall'Agenzia. Tale aumento non sarà in ogni caso superiore ad un massimo del 7% del totale dei punti di giacenza offerti per il Lotto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il relativo contratto esecutivo, fermo restando il diritto della Committente di dichiarare congiuntamente risolto il presente Accordo Quadro.

Art. 7 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro, le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quelle specifiche previste dal D.lgs. n. 50 del 2016.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed

integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.

Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente Accordo Quadro dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente Accordo.

In caso di inadempienza retributiva e/o contributiva la Committente procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 commi 5 e 6 del Codice.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà

	facoltà di dichiarare risolto di diritto il relativo contratto esecutivo,	
	fermo restando il diritto della Committente di dichiarare risolto il	
	presente Accordo Quadro.	
	Ai fini dell'applicazione della clausola sociale nell'eventuale	
	successiva procedura di gara per l'affidamento dei servizi oggetto del	
	presente Accordo, l'Appaltatore si impegna a presentare, entro e non	
	oltre il termine di trenta giorni solari dalla richiesta formulata dalla	
	Committente, gli elementi rilevanti relativi al personale per la	
	formulazione dell'offerta da parte degli operatori economici	
	partecipanti all'eventuale procedura di gara, nel rispetto della clausola	
	sociale. Si considerano elementi rilevanti il numero di unità, monte ore,	
	CCNL applicato dall'Appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di	
	anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai	
	sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di	
	agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente. I dati che	
	dovranno essere comunicati devono riferirsi al personale	
	dell'Appaltatore calcolato come media del personale impiegato nei sei	
	mesi precedenti la data di richiesta formulata dall'Agenzia, che avverrà	
	in prossimità dell'indizione dell'eventuale nuova procedura di	
	affidamento. Il mancato riscontro da parte dell'Appaltatore nei termini	
	e modi previsti comporta l'applicazione della penale prevista nella	
	Tabella delle penali allegata al Capitolato.	
	Art. 8 – Ulteriori obbligazioni dell'Appaltatore	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per	
	l'intera durata del presente Accordo Quadro, la documentazione	
	15	

	richiesta e presentata per la stipula del presente atto.	
	In particolare, l'Appaltatore, per tutta la durata dell'Accordo Quadro,	
	deve:	
	a) comunicare alla Committente medesima ogni modificazione e/o	
	integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui	
	all'art. 80, D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque)	
	giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;	
	b) comunicare alla Committente ogni modifica negli assetti	
	propriari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e	
	amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall'art. 106,	
	comma 1, lett. d) punto 2) del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine	
	perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento	
	modificativo.	
	Art. 9 – Struttura organizzativa	
	<i>(all'atto della stipula sarà indicata la specifica composizione della</i>	
	<i>struttura organizzativa offerta dall'aggiudicatario)</i>	
	L'Appaltatore individua sin d'ora quale Responsabile del Servizio la	
	sig.ra/il sig. _____. Allo stesso Responsabile sono assegnati i	
	compiti e le responsabilità previste al paragrafo 6 del Capitolato.	
	L'Appaltatore indica, quale Referente Commerciale , la sig.ra/il	
	sig._____. Allo stesso Referente sono assegnati i compiti e le	
	responsabilità previste al paragrafo 6 del Capitolato.	
	L'Appaltatore indica la sig.ra/il sig._____quale Referente	
	Amministrativo-Contabile ; allo stesso sono assegnati i compiti e le	
	responsabilità previste al paragrafo 6 del Capitolato.	
	16	

	Si riportano di seguito i relativi recapiti:	
	1. _____	
	e-mail: _____	
	telefono: _____;	
	2. _____	
	e-mail: _____	
	telefono: _____;	
	3. _____	
	e-mail: _____	
	telefono: _____.	
	L'Appaltatore mette a disposizione della Committente un call-	
	center/centro di assistenza dedicato , che sarà attivo dal lunedì al	
	venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00, per la risoluzione di eventuali	
	problematiche afferenti al servizio in questione.	
	La Committente avrà, comunque, la facoltà di richiedere la sostituzione	
	o l'integrazione dei componenti la struttura organizzativa con altri	
	aventi comunque le medesime specifiche competenze.	
	Le eventuali sostituzioni di personale durante l'esecuzione del servizio	
	dovranno essere concordate preventivamente con la Committente,	
	previa presentazione e approvazione dei curricula, ferma restando la	
	necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa	
	entrante, il cui costo sarà interamente a carico dell'Appaltatore.	
	Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti	
	nominati dall'Agenzia.	
	Tutti i componenti del team dedicato dovranno assicurare la	
	17	

riservatezza sulla gestione dei dati e sul contenuto delle comunicazioni, nonché su ogni elemento/informazione di cui vengano a conoscenza in virtù dell'esecuzione del presente Accordo Quadro.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto esecutivo ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 10 – Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente Accordo Quadro, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza dell'Accordo Quadro.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di regolare esecuzione e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Committente a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente Accordo.

Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui la Committente riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni e/o il diniego di discarico da parte dei suddetti terzi.

	La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevata la Committente da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo e/o di sanzioni a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.	
	Nel caso in cui la Committente, o i propri dipendenti o amministratori, dovessero venire chiamati a rispondere per responsabilità da danno erariale in relazione a fattispecie dannose conseguenti o derivanti da inadempimenti dell'Appaltatore agli obblighi dallo stesso assunti con il presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna altresì a tenere del tutto indenni i predetti soggetti, manlevandoli da ogni pregiudizio economico che dovessero subire per effetto dell'esercizio dell'azione da parte della Procura della Corte dei Conti e di eventuali condanne irrogate all'esito dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.	
	Art. 11 – Verifiche di conformità e certificato di ultimazione delle prestazioni	
	Il Direttore dell'Esecuzione della Committente, anche avvalendosi di assistenti e di strutture di supporto, verificherà, ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 17, 18 e 26 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49, la corretta esecuzione dei servizi affidati, anche in contraddittorio con l'Appaltatore, con le modalità e i termini dettagliatamente previsti nel paragrafo 9 del Capitolato e ne darà comunicazione al Responsabile unico del procedimento.	
	Ai fini del pagamento dei corrispettivi, con cadenza mensile, il	
	19	

	Direttore dell'esecuzione della Committente, verificata la corretta	
	esecuzione delle prestazioni, rese secondo quanto previsto dal presente	
	Accordo Quadro, dai suoi allegati e dal singolo contratto esecutivo di	
	riferimento, trasmetterà all'Appaltatore il documento recante il	
	certificato di regolare esecuzione, confermata dal Responsabile del	
	Procedimento, ovvero il benestare alla fatturazione, come dettagliato	
	nel paragrafo 11 del Capitolato e nell'Appendice 6 "Procedura per la	
	fatturazione".	
	Sulla base del predetto certificato/benestare l'Appaltatore potrà	
	emettere la fattura relativa alle prestazioni ivi richiamate.	
	Al termine dell'Accordo Quadro, la Committente rilascerà il certificato	
	di ultimazione delle prestazioni e provvederà allo svincolo della	
	cauzione prestata dall'Appaltatore.	
	Art. 12 – Fatturazione e modalità di pagamento	
	Prima dell'emissione di ciascuna fattura, l'Appaltatore seguirà il	
	processo così come descritto nell'Appendice 6 (<i>Procedura per la</i>	
	<i>fatturazione</i>) e nel paragrafo 11 del Capitolato.	
	Ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come	
	modificato dall'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50,	
	convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, le	
	fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA,	
	dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti".	
	Per effetto di tale regime, all'Appaltatore verrà liquidato l'importo della	
	fattura al netto dell'IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla	
	vigente normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della	
	20	

	citata indicazione saranno rifiutate.	
	Sull'importo netto progressivo delle prestazioni l'Appaltatore dovrà	
	operare in fattura una ritenuta dello 0,5 per cento, di cui dovrà dare	
	evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in	
	sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di	
	ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di	
	regolarità contributiva.	
	Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse secondo quanto	
	indicato in ciascun contratto esecutivo. L'Appaltatore si impegna ad	
	attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture	
	elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a	
	quanto previsto dalla normativa in materia.	
	Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data	
	di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti	
	imputabili alla Committente, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento	
	degli interessi moratori.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973,	
	n. 602 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà,	
	prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a	
	Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall'Appaltatore, la sussistenza	
	o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute	
	e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto	
	importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente	
	- ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale -	
	procederà alla sospensione del pagamento.	
	21	

In caso di RTI o ATI, considerato che questi ultimi, ai sensi dell'art. 48 comma 16 del D.lgs n. 50/2016, non determinano di per sé organizzazioni o associazioni degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, gli obblighi di fatturazione dovranno essere assolti dalle singole imprese facenti parte dell'ATI o RTI costituito, relativamente ai servizi da ciascuna eseguiti.

Art. 13 – Penali

Fermo restando quanto previsto dall'art. 113-bis, comma 4, Codice, in caso di ritardato adempimento e di qualsiasi altro inadempimento nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e suoi Allegati, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, la Committente potrà applicare nei confronti dell'Appaltatore le penali previste nella Tabella allegata al Capitolato con le modalità di seguito indicate, fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subito.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per l'Appaltatore di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo dipenda da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito che dovranno essere provati dall'Appaltatore.

Si specifica che la Committente al verificarsi di un evento che comporti più inadempienze potrà applicare tutte le penali previste.

Ai fini dell'applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite pec all'Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l'Appaltatore, entro 7 giorni, potrà fornire, in forma scritta tramite posta

elettronica certificata, le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto; la Committente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.

In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.

L'importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall'emissione della nota di addebito; in difetto l'Agenzia si riserva il diritto di procedere con l'escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi fatturati dall'appaltatore.

L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

In riferimento a ciascun contratto esecutivo, l'importo massimo delle penali applicate non potrà superare complessivamente il 10% del valore netto del singolo contratto esecutivo. In caso di superamento di detta soglia, la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto esecutivo con l'Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.

Art. 14 – Recesso

La Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Accordo Quadro e dai contratti esecutivi dallo stesso discendenti, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.

Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

La Committente si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo qualora per la tipologia dei servizi in argomento vengano attivate Convenzioni Consip.

Art. 15 – Risoluzione dell'Accordo Quadro

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente Accordo Quadro e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 6, 7, 9, 13 17, 18, 19 e 22 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 13 maturate dall'Appaltatore superi il 10% del valore netto del singolo contratto esecutivo .

La Committente potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Accordo
Quadro e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, ai sensi dell'art.
1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a
mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;

b) mancato reintegro della cauzione;

c) inosservanza dell'Appaltatore riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento dell'Accordo;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

f) cessione dell'Accordo Quadro o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente

	Accordo Quadro e dalla legislazione vigente;	
	g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;	
	h) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;	
	i) inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D.lgs. n. 159/2011 o da ulteriori disposizioni antimafia emanate successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro;	
	j) nel caso in cui l’Appaltatore non assicuri la copertura geografica diretta (CAP serviti) dichiarata in sede di offerta;	
	k) mancato rispetto dei Patti di Integrità.	
	L’Agenzia delle Entrate, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Accordo Quadro e dei contratti esecutivi dallo stesso discendenti qualora nei confronti dell’Appaltatore e/o dei componenti la compagine sociale dell’Appaltatore, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..	
	In caso di risoluzione, la Committente ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione dell’Accordo Quadro sorge per la Committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Appaltatore inadempiente.	

Nel caso di risoluzione dell'Accordo l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Accordo. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva.

L'Agenzia, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, interpellerà progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta, ai sensi dell'art. 110, comma 2.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 16 – Clausola di forza maggiore

Si considerano eventi di forza maggiore che possano limitare la responsabilità nell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro, gli eventi imprevisi o

imprevedibili che impediscano la regolare esecuzione dell'Accordo e rendano inefficace qualsiasi azione dell'Appaltatore diretta ad eliminarli, a condizione che l'evento stesso non dipenda da azioni od omissioni dirette od indirette del Appaltatore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito alcuni eventi che possano essere qualificati come eventi impediti, straordinari e imprevedibili:

- conflitti armati, anche circoscritti, che limitino l'approvvigionamento di materie prime necessarie al corretto svolgimento del servizio oggetto del presente Accordo Quadro;
- misure sanitarie straordinarie volte alla limitazione della diffusione di malattie.

Al verificarsi di tali eventi, e comunque in ogni caso in cui sia reso oggettivamente impossibile o difficoltoso rendere con la necessaria regolarità e tempestività le prestazioni di servizio oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna a comunicare con tempestività il realizzarsi dell'evento impedito, in virtù del principio di buona fede contrattuale ex articolo 1375 del codice civile, fornendo i dovuti elementi probatori ed esplicativi, con particolare riferimento all'impegno profuso per evitare o superare la causa impedita e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.

La Committente si riserva, di conseguenza, la facoltà di disporre la sospensione del presente Accordo Quadro per il tempo strettamente necessario, nel rispetto delle indicazioni riportate nell'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, oppure di rinegoziare i termini concordati

per l'adempimento, valutando contestualmente la sussistenza in concreto dei presupposti per escludere l'applicabilità delle penali ovvero la risoluzione contrattuale.

Art. 17 – Assicurazioni e cauzioni

L'Appaltatore terrà indenne la Committente da qualsiasi danno possa derivare in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

Al riguardo, l'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni materiali che lo stesso potrà arrecare, nell'ambito delle prestazioni contrattuali a terzi, nonché una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) per eventuali infortuni subiti dai propri prestatori di lavoro, accese con la compagnia assicurativa _____ che prevedono rispettivamente un massimale annuo RCT non inferiore a Euro 2.000.000,00 ed RCO non inferiore a Euro 1.000.000,00.

Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nelle suddette polizze restano a carico dell'Appaltatore, assumendo questo l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato alla Committente e/o a Terzi.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile per i danni non coperti dall'assicurazione o eccedenti il massimale previsto.

Le predette polizze assicurative devono essere dedicate esclusivamente ai servizi oggetto del presente Accordo Quadro, avere validità dalla data di stipula dell'Accordo Quadro fino al completamento delle prestazioni

previste nell'Accordo medesimo - con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per la Committente e che, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata dell'Accordo Quadro la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Accordo si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.

Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Committente – non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).

La cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro.

In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la

reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del Codice.

L'Agenzia considererà risolto di diritto l'Accordo Quadro qualora non fosse possibile la citata reintegrazione con i restanti ratei di prezzo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.

Art. 18 – Subappalto

(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, le seguenti prestazioni contrattuali:

a.

b.

A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la

documentazione di cui all'art. 105, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, la Committente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

La Committente rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.

In caso di affidamento in subappalto dei servizi subappaltabili di cui al presente Accordo Quadro e suoi Allegati, l'Appaltatore e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

	I corrispettivi maturati dal subappaltatore, ad eccezione di quanto	
	previsto dall'art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, saranno	
	corrisposti direttamente dall'Appaltatore il quale si obbliga a rispettare	
	nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.	
	L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la	
	Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili	
	al subappaltatore o ai suoi ausiliari.	
	L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 12, Codice, deve	
	provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita	
	verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui	
	all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.	
	In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.	
	50/2016 in capo al subappaltatore, la Committente revocherà	
	l'autorizzazione al subappalto.	
	L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 (venti)	
	giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti,	
	copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via	
	corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia	
	effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei	
	termini previsti, la Committente sospenderà il successivo pagamento a	
	favore dell'Appaltatore.	
	L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente l'Accordo	
	Quadro di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso	
	vengano accertati dalla Committente inadempimenti del	

	subappaltatore; in tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun	
	indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di	
	esecuzione dell'Accordo Quadro.	
	Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa	
	applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui	
	ai precedenti commi, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di	
	diritto del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.,	
	salvo il diritto al risarcimento del danno.	
	Art. 19 – Divieto di cessione dell'Accordo Quadro - Cessione dei	
	crediti	
	Fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice	
	in materia di vicende soggettive dell'esecutore dell'Accordo Quadro, è	
	fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il	
	presente Accordo, a pena di nullità della cessione stessa.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di	
	cui al precedente comma, la Committente, fermo restando il diritto al	
	risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere	
	immediatamente il presente Accordo Quadro e di commissionare a terzi	
	l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno	
	dell'Appaltatore.	
	Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si	
	applicano il disposto di cui all'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016	
	e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.	
	Più precisamente, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, è	

	ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti	
	della Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle	
	prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro effettuata nel rispetto	
	delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	
	prescrizioni di cui alla legge n. 52/1991.	
	Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, qualora al momento	
	della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse	
	inadempiente agli obblighi di versamento, la Committente si riserva il	
	diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione	
	la quale resterà inefficace nei suoi confronti.	
	Le cessioni dei crediti diverranno efficaci ed opponibili alla	
	Committente solo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da	
	notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla	
	notifica della cessione.	
	Art. 20 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica	
	dell'Appaltatore	
	Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura	
	le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'Appaltatore deve	
	darne comunicazione alla Committente con un preavviso di almeno	
	trenta giorni, allegando tutta la documentazione riguardante	
	l'operazione. La Committente ha facoltà di proseguire il rapporto	
	contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal Accordo	
	Quadro. Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo	
	alla Committente la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro e	
	dal contratto esecutivo.	
	35	

Art. 21 – Disposizioni antimafia

L'Appaltatore prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente Accordo Quadro, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i..

In particolare, l'Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro: **a)** eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2001, anche successivamente alla stipula dell'Accordo; **b)** ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); **c)** ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro.

L'Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per

tutta la durata dell'Accordo, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata dell'Accordo Quadro, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, l'Accordo Quadro si risolverà di diritto ove l'Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata Legge, l'Appaltatore dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente:

IBAN: _____ intestato a _____.

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria

prescritti dalla citata Legge. L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Accordo Quadro potrà essere risolto dalla Committente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all'Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Committente provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

L'esecuzione delle attività dedotte in Accordo Quadro e nei relativi contratti esecutivi implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili ai dati anagrafici comuni (nome, cognome e domicilio) necessari per lo svolgimento del servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse dell'Agenzia delle Entrate (o “Trattamento”).

Il Trattamento sarà attuato dalle Parti in modo distinto, ciascuna in qualità di autonomo Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio

	disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per	
	adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;	
	c) ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste	
	dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la	
	correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la	
	conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.	
	I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente	
	Accordo Quadro e dei contratti esecutivi verranno trattati	
	esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente	
	atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione	
	dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in	
	ottemperanza agli obblighi di legge.	
	Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati	
	che riguardano i propri dipendenti, consulenti o incaricati coinvolti	
	nell'esecuzione del presente Accordo saranno oggetto di trattamento,	
	con modalità cartacee ed elettroniche, da parte del personale delle	
	rispettive strutture ai fini esclusivi dell'esecuzione degli obblighi	
	scaturenti dall'Accordo Quadro e dell'adempimento dei connessi	
	obblighi normativi.	
	Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver	
	provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante	
	dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento e	
	di impegnarsi a fornirne copia ai propri dipendenti, consulenti o	
	incaricati i cui dati personali saranno oggetto di trattamento nell'ambito	
	del presente Accordo.	
	40	

	I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dai Titolari in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in quanto dipendenti e/o consulenti.	
	L'Agenzia potrà procedere alla pubblicazione delle informazioni relative al presente Accordo Quadro sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "amministrazione trasparente" e sulla Piattaforma Consip in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.	
	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente Accordo Quadro.	
	Il Responsabile della protezione dei dati personali, per l'Agenzia, è il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it .	
	Per l'Appaltatore il Responsabile del trattamento dei dati è _____, il cui dato di contatto è: _____.	
	Art. 24 – Domicilio eletto	
	A tutti gli effetti del presente Accordo Quadro le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:	
	- L'Appaltatore: _____;	
	- Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti - Ufficio Gare per beni e servizi - Via Giorgione, 159 - 00147 Roma.	
	Resta pertanto inteso che ogni comunicazione alla Committente	
	41	

relativamente al presente Accordo Quadro dovrà essere indirizzata al domicilio di cui al presente articolo.

Art. 25 – Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 26 – Spese

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi compreso il rimborso alla Stazione Appaltante delle spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.

Il presente Accordo Quadro è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 1.

L'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell'art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico dell'operatore economico.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.

Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell'art. 57

comma 7.

Ai sensi della normativa vigente l'Appaltatore è tenuto a rimborsare all'Agenzia, entro 60 giorni dalla stipula dell'Accordo Quadro, le spese di pubblicità legale che saranno comunicati con nota di debito, ai sensi del Decreto del M.I.T. 2 dicembre 2016 pubblicato in G.U. il 25 gennaio 2017.

I componenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Ai sensi dell'art. 47^{ter}, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall'art. 32 del Codice dei Accordi Quadri pubblici, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai componenti, i quali lo approvano, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa _____ pagine di _____ mezzi fogli.

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui all'Art. 13 (Penali), Art. 14 (Recesso), Art. 15 (Risoluzione dell'Accordo Quadro), Art. 17 (Assicurazioni e cauzioni), Art. 19 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro - Cessione dei crediti), Art. 20 (Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Appaltatore), Art. 23 (Trattamento dei dati personali) e Art. 25 (Foro competente) del presente Accordo Quadro.